

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 73/2004,****dell'8 giugno 2004,****che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo è così modificato:

1. Al punto 24 (direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto quanto segue:

«, come modificata da:

— **32003 L 0071**: direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).».

2. Dopo il punto 29a (direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il seguente punto:

«29b **32003 L 0071**: direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).».

Articolo 2

I testi della direttiva 2003/71/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

S. GILLESPIE

(*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.